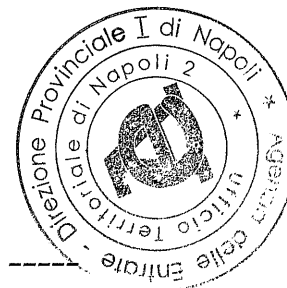


COORDINATORI SANITÀ CAMPANIA

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO



----- ATTO COSTITUTIVO -----

In data 15/11/2023, presso la sede Quagliariello, 54 Napoli c/o Ospedale D. Cotugno, alle ore 16.00 si sono riunite le seguenti *persone*:

1. **Raffaele Attanasio** Nato a Napoli il 27/08/1958 residente in Via Pietro Castellino n 88 cap 80131 Codice Fiscale TTNRFL58M27F839S;
2. **Raimondo Biondi**, nato a Napoli, 08/01/1962, residente a Trentola Ducenta Via 4 Novembre n. 243 Cap 81038 Caserta, Codice fiscale BNDNRD62A08F839P;
3. **Florinda Carcarino**, nata a Napoli il 07/09/1973, residente a Napoli Corso 4 Novembre n. 45 codice fiscale CRCFRN73P47F839P;
4. **Vincenzo De Falco**, nato a Napoli il 29 Maggio 1968, residente in via A. Cinque n. 55 Napoli codice fiscale: DFLVCN68E29F839C;
5. **Tecla Della Posta** Nata a Napoli il 30/10/1970 residente a Salita S. Nicola da Tolentinon 10 cap 80132 Napoli Codice Fiscale DLLTCL70R70F839I;
6. **Massimo Esposito**, nato a Napoli il 13/02/1974 Napoli, residente in Via Manzoni n. 37 Mugnano codice fiscale SPSMSM74B13F839W;
7. **Salvatore Ferrigno** nato a Napoli il 06/07/1962 residente a Napoli Via Pigna 182 Cbis, Cap 80126, Codice Fiscale FRRSVT62L06839N;
8. **Alberto Greco** nato a Verona il 13/05/1964 residente a Pozzuoli prima traversa tranvai 8, cap 80078 Codice fiscale GRCLRT64E13L781R;
9. **Cira Palomba** Nata a Napoli il 16/08/1977 residente ad Ercolano in Via Viulio n 29 cap 80056 Codice Fiscale PLMCRI77M56F839E;
10. **Giuseppe Pellone** nato a Napoli 14/04/1965, residente Via De Curtis 1Fb cap 8031 Brusciano, Codice Fiscale PLLGPP65D19F839J;

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, dal Dott. Vincenzo De Falco il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Dott Massimo Esposito quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all'unanimità*.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione:

Associazione Coordinamento infermieri Campania ODV da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Napoli in via Quagliariello, 54 e con durata illimitata. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 Il *patrimonio iniziale* dell'associazione è di 500.00 euro.

ART. 4 L'associazione *non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e *prestazioni sanitarie*;
- c) *prestazioni socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- e) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;
- f) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti*;
- i) *agricoltura sociale*, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- j) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- k) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
- l) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*".

1. In particolare, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e la diffusione della ricerca di base, clinica e sociale nel campo dell'organizzazione e dell'assistenza Infermieristica, di promuovere la prevenzione; di favorire il miglioramento dell'assistenza socio sanitaria a favore delle persone svantaggiate portatori di problemi di salute; di combattere lo stigma ed ogni forma di discriminazione.

2. Nello specifico l'associazione intende: realizzare azioni di:

- Prevenzione - gestendo iniziative in proprio, collaborando con Enti pubblici, azionali e locali, Fondazioni, con organismi del terzo settore per lo studio e per la progettazione di interventi atti a migliorare la prevenzione
- Informazione e sensibilizzazione - facilitando la diffusione di informazione scientifica, sociale e sanitaria, promuovendo la sensibilizzazione della pubblica opinione con particolare riferimento alla lotta alla discriminazione, attraverso iniziative condotte autonomamente o in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, le Università, gli Istituti di Ricerca, Enti della Pubblica Amministrazione, enti, organizzazioni ed associazioni private.
- Specifica formazione - contribuendo alla informazione e all'aggiornamento di personale socio-sanitario impegnato per le differenti esigenze delle persone con HIV/AIDS nonché dei volontari preparati per le differenti esigenze dell'Associazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* ex art. 7, co. 2 D. Lgs. N. 117/2017 - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, *il Consiglio direttivo* sia composto da numero componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti *cariche*:

1. Vincenzo De Falco alla carica di Presidente, che accetta
2. Massimo Esposito alla carica di Vicepresidente, che accetta
3. Florinda Carcarino alla carica di Segretaria, che accetta
4. Raimondo Biondi alla carica di Tesoriere, che accetta

- | | |
|-----------------------|--|
| 5. Alberto Greco | alla carica di Consigliere che accetta |
| 6. Salvatore Ferrigno | alla carica di Consigliere che accetta |
| 7. Tecla Della Posta | alla carica di Consigliere che accetta |
| 8. Raffaele Attanasio | alla carica di Consigliere che accetta |
| 9. Cira Palomba | alla carica di Consigliere che accetta |
| 10. Giuseppe Pellone | alla carica di Consigliere che accetta |

ART. 6 Il *primo esercizio* si chiuderà in data 31/12/2024. I *successivi esercizi* hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 7 Le *spese* del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

- Attanasio Raffaele
- Biondi Raimondo
- Carcarino Florinda,
- De Falco Vincenzo
- Della Posta Tecla
- Esposito Massimo
- Ferrigno Salvatore,
- Greco Alberto
- Cira Palomba
- Pellone Giuseppe

[Handwritten signatures of the listed individuals]



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI 2
REGISTRATO AL N. **938/3** DEL **14 DIC. 2023**
TOTALE VERSATO: **ATTO ESENTE**
CEDOLARE CIRCA ART. 3 D.L. 14/3/2015 n. 23
IL DIRETTORE

Firma su delega del Direttore Provinciale
[Handwritten signature]
disp. n. **14868/23/2021**
del

[Handwritten signature]



ASSOCIAZIONE

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

**Associazione Coordinatori Infermieri Campania
STATUTO**

ART. 1

Denominazione sede e Durata

- 1) È costituito tra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "codice del terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: ACIC, da ora denominata Associazione Coordinatori Infermieri Campania con sede legale nel comune di Napoli in Via Quagliariello n. 54 presso l'Ospedale D. Cotugno e con durata illimitata.
- 2) In base al DLgs n. 117/2017 (art.12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'associazione gli acronimi ETS (ente terzo settore) e/o ODV. L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.
- 3) Il Trasferimento legale non comporta modifica statutaria.

ART. 2

Scopo, Finalità e Attività

1 l'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art 5 del codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- a) *Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo commi 1 e 2 della Legge 8 Novembre 2000, n 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n 104, e alla legge 22 giugno 2016, n 112 e successive modificazioni;*
- b) *Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 Giugno 2001, e successive modificazioni;*
- c) *Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 Marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- d) *Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozioni delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 delle legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 Dicembre 2007, n 244.*

2. Nello specifico l'associazione intende fornire:

- *Sostenere i colleghi impegnati nelle emergenze sanitarie (Ebola, Malattia X, TBC ecc) specie nella lotta al Covid, uniformando comportamenti e protocolli, in modo da poter realizzare un processo assistenziale a favore dei cittadini e dei pazienti ricoverati, di un elevato livello in tutti i contesti ospedalieri.*
- *Generare collaborazioni con Aziende Ospedaliere, Asl, Distretti, della regione Campania, vari ordini professionali in particolare delle Professioni Infermieristiche OPI, degli Psicologi degli Avvocati;*
- *Promuovere la qualificazione professionale e l'aggiornamento degli operatori sanitari Medici Infermieri ed OSS;*
- *Fornire sostegno ai sanitari in fase Burn Out attraverso sportelli psicologici;*
- *Costituire un comitato di esperti finalizzato alla ricerca e alle attività divulgative sullo stato dell'arte "organizzativo - assistenziale";*
- *Organizzare manifestazioni per la raccolta di fondi da destinare alla realizzazione di strutture sociosanitarie in Italia e all'estero e alla operatività della struttura stessa;*
- *Intende Istituire borse di studio per operatori sanitari, Coordinatori, Infermieri, Psicologi, Medici, OSS, studenti Universitari, giornalisti, della durata minima di 12 mesi fino ad un massimo di 36 mesi;*
- *Realizzare nuove sedi operative dell'associazione in Italia e all'estero aventi identiche finalità;*
 - *Organizzare Campagne di educazione sanitaria, attraverso incontri di informazione e formazione, seminari e congressi.*



3. *L'associazione potrà esercitare a norma dell'art 6 del codice del terzo settore le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del consiglio Direttivo;*

4. *l'associazione non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo la quota associativa;*

5. *l'associazione può esercitare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;*

Art 3

Ammissione e numero degli associati

1. il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può esser inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Possono aderire all'associazione gli iscritti all'ordine degli Infermieri (OPI) e coloro in possesso del master in Funzioni di coordinamento;
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: l'indicazione del Nome e Cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
4. Il consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati;
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati;
7. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione;
8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dell'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritto o a termine.



Art 4

Diritti e Obblighi degli associati

1. Gli associati hanno diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti egli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione, previa autorizzazione del Consiglio Dir.
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

2. Gli Associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, la modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art 5

Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni;
3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al consiglio direttivo. Il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 2 mesi prima;
4. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista;
5. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione
6. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate;
7. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili;
8. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art 6

Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - L'Assemblea;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente;
 - L'organo di controllo (quando nominato);
 - Revisore legale dei conti (quando nominato)
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art 7 Assemblea

1. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto;
2. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i comma 4 e 5, art 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili;
3. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei destinatari.
4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio;
5. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati;
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - Nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri organi sociali;
 - Approva il bilancio di esercizio;
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Delibera, eventualmente sull'ammissione e esclusione degli associati, a seguito di pronuncia del consiglio direttivo;
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
7. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega;
8. L'assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto;
9. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.



Art 8

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere per gravi motivi revocato con motivazione;
2. Rientra nella sfera della competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associati;
3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - Eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
 - Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
 - Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - Predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - Predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - Individuare le attività diverse previste ex art. 6 del D.Lgs 117/2017;
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 11 (compreso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.
5. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti;
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti;
8. Gli amministratori entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione;
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza;
10. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
11. Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblee del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché il libro degli aderenti all'associazione.
12. Il segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.

13. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere a tale scopo nominato. In tal caso la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

Art 9 Presidente

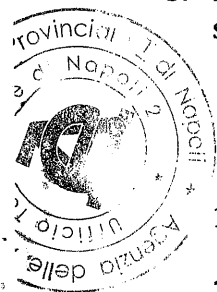
1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. È membro del consiglio direttivo.
3. Il Presidente dura in carica quando il consiglio direttivo cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti;
4. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta;
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art 10 Organo di Controllo

1. L'organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 Giugno 2001 n 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai revisori.
3. I componenti degli organi di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art 11 Revisore Legale dei conti

1. Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti della legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei Conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



Art 12

Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'associazione – compreso di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art 13

Divieto di distribuzione degli Utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art 14

Risorse Economiche

1. L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse quali:
 - Quote associative
 - Contributi pubblici e privati
 - Donazioni e lasciti testamentari
 - Rendite patrimoniali
 - Proventi da attività di raccolta fondi
 - Attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore)
2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art 15

Bilancio di Esercizio

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal consiglio Direttivo, viene approvato dall' Assemblea almeno 50% dei presenti più uno in seconda convocazione, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art 16

Libri

1. L'associazione deve possedere i seguenti libri:
 - Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;



- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto l'organo),
2. Gli associati hanno diritto ad esaminare i suddetti libri associativi.

Art 17 Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario;
5. Le spese dei volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art 18 Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art 19
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio;
2. L'assemblea provvede alla norma di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art 20
Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto da Decreto legislativo 3 Luglio 2017 (codice del Terzo settore), e, in quanto compatibile dal codice civile.
2. **ISCRIZIONI** Per iscriversi all'associazione Coordinatori Sanità Campania bisogna essere in possesso del titolo abilitante a funzione direttive, Master di 1° Livello in Funzione di coordinamento, e possono iscriversi tutti i coordinatori delle varie figure di comparto.
3. Il Consiglio Direttivo eletto stabilisce una quota associativa per gli iscritti;



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

95335200630

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE ACIC "ASSOCIAZIONE COORDINATORI INFERMIERI CAMPANIA "

TIPO ATTIVITÀ

949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA QUAGLIARIELLO 54

C.A.P.

80131

COMUNE

NAPOLI

PROV.

NA

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

DFLVCN68E29F839C

CODICE CARICA

1

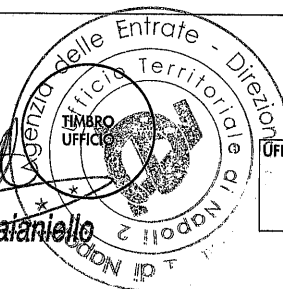
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

DE FALCO VINCENZO

DATA 14/12/2023

IL FUNZIONARIO

Francesco Galaniello



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT NAPOLI 2

